

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 24/09/2018

n. 22458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda	-	Presidente	-
Dott. ACIERNO Maria	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI Laura	-	rel. Consigliere	-
Dott. IOFRIDA Giuulia	-	Consigliere	-
Dott. FRAULINI Paolo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7422/2014 proposto da:

Agos Ducato S.p.a., quale incorporante della Logos Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, presso lo studio dell'avvocato Grippo Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vecchi Daniele, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro

S.F., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Ugo Bartolomei n.5, presso lo studio dell'avvocato Flammia Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Farinelli Massimiliano, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3283/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Agos Ducato s.p.a., quale incorporante per fusione Logos Finanziaria s.p.a., ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano che ha respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado che - in merito al contratto di finanziamento n. (OMISSIS) da rimborsarsi in dieci anni tramite il pagamento di rate mensili, concluso fra l'appellante e S.F. in data 08/08/2008 - aveva accertato la ricorrenza dell'applicazione di un tasso usurario e rideterminato il debito residuo, affermando che nel calcolo del tasso praticato doveva essere ricompreso anche l'importo per la stipula della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, considerato che essa era condizione necessaria per la sua erogazione ed attesa altresì la sua natura remunerativa, sia pure indiretta, per il mutuante, e che ciò comportava il superamento del tasso soglia.

S.F. replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato entrambe memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 2 e dell'art. 644 c.p. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Il motivo è articolato su due profili.

1.3. Sotto il primo, rubricato "Erronea e falsa applicazione della disciplina applicabile in materia di calcolo degli interessi ai fini del rispetto delle soglie usurarie", la ricorrente deduce che: (1) la Corte di appello, erroneamente e contraddittoriamente, avrebbe preso come parametro di riferimento per il calcolo degli interessi usurari il TAEG e non già il TEG (fol. 10); (2) la normativa rilevante era costituita dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e dalle istruzioni UIC vigenti all'epoca dell'erogazione del contratto di finanziamento, e non da quelle successivamente emanate dalla Banca d'Italia nel mese di agosto 2009 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2010, erroneamente applicate dalla Corte territoriale (fol. 10 e ss.). Sostiene pertanto che "dal calcolo del TEG deve essere escluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950" che disciplina la cessione del quinto dello stipendio (fol. 16). Richiama inoltre la pronuncia di non luogo a procedere per il reato di usura emessa dal GUP del Tribunale di Novara nei confronti degli allora amministratori di Logos Finanziaria.

1.4. Sotto il secondo profilo, rubricato "Erronea e falsa applicazione della disciplina applicabile in tema di individuazione delle voci che compongono il tasso soglia", la ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza sostenendo che il pagamento della polizza di assicurazione, non avendo carattere di remunerazione per il creditore, doveva essere esclusa ai fini della rilevazione del tasso usurario e ribadisce l'irrilevanza delle norme regolamentari introdotte dalla Banca d'Italia con le Istruzioni emanate nell'agosto 2009, non ancora vigenti alla data di stipulazione del contratto.

2.1. Il ricorso non merita accoglimento.

2.2. Va in primo luogo rilevata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, della ragione di doglianza concernente l'erroneo riferimento della corte di appello al TAEG, invece che al TEG, posto nella sentenza non si rinviene alcun riferimento espresso al TAEG e che la specifica statuizione censurata non risulta individuata.

2.3. Anche le ulteriori doglianze vanno respinte.

2.4. La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall'art. 644 c.p., comma 4.

2.5. E' opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell'art. cit., "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito": ciò perchè, nella prospettiva

della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017).

2.6. La norma penale è stata trasfusa nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura - Aggiornamento febbraio 2006", pubblicate su G.U. n. 102 del 4 maggio 2006, invocate dalla ricorrente, che, al paragrafo C4. relativo al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" e che poi proseguono con un'elencazione esemplificativa dove, fra l'altro, si precisa "In particolare, sono inclusi: (...), 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge."

2.7. Tanto premesso, non si ravvisa la violazione di legge denunciata.

2.8. La corte di appello, infatti, ha incluso la spesa per la polizza assicurativa nella base di calcolo del tasso soglia ritenendo, in via interpretativa, dirimente e prevalente la sua connotazione "remunerativa", sia pure indiretta, in applicazione della prima parte del richiamato paragrafo C4..

2.9. La censura, che risulta articolata, da un lato, sul carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54 (fatto, questo, ritenuto dalla ricorrente necessario e sufficiente per escludere detta spesa dal novero di quelle da computare per il calcolo del tasso, in ragione della deroga all'inclusione contenuta nell'elenco esemplificativo di cui al ridetto paragrafo C4) e, dall'altro sulla "non remuneratività" della polizza, assertivamente sostenuta (fol. 19), è infondata, oltre che inammissibile nella misura in cui non sembra cogliere la ratio decidendi.

2.10. Invero il passaggio motivazionale centrale riguarda proprio la accertata natura remunerativa, sia pure indiretta, di tale spesa per la società finanziatrice.

Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame razione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.

2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale.

A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La

sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. n. 8806 del 05/04/2017)..

2.11. Non ricorre nemmeno la violazione di legge per l'applicazione delle Istruzioni della Banca di Italia, adottate nel 2009, giacché la Corte di appello la richiama solo a conforto della sua decisione e non per farne diretta applicazione.

2.12. Risulta altresì privo di rilievo il richiamo alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Novara; in disparte dalla mancanza di attestazione della sua definitività e dai diversi presupposti in presenza dei quali si configura il reato e l'illecito civile, si deve osservare che, con la sentenza di non luogo a procedere il GUP si limita a valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (tra molte, Cass. pen. n. 565 del 26/10/2016), di guisa che dalla stessa mai potrebbero trarsi le conseguenze favorevoli invocate dalla ricorrente.

2.13. Quanto al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la ricorrente, dopo avere osservato che le voci che compongono il TEG sono quelle che determinano "una effettiva e concreta remunerazione per il soggetto erogante il credito", si è limitata a sostenere assertivamente che la remunerazione era esclusa per le polizze assicurative del tipo di cui si discute (fol. 19).

Tale censura parte dal presupposto, errato per le ragioni sopra enunciate, di una sovrapposibilità per proprietà traslativa tra obbligatorietà della polizza e non remuneratività della stessa, e, per di più, non attinge la ratio decidendi giacché, a fronte dell'accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello, si limita a svolgere una contestazione articolata solo sul piano formale laddove avrebbe dovuto illustrare, con riferimento alla fattispecie concreta, gli elementi decisivi non esaminati dalla corte territoriale che, ove considerati, avrebbero condotto all'accoglimento dell'appello.

2.14. Non può condividersi nemmeno l'argomento svolto partendo dalle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", adottato dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009, il quale ha previsto al paragrafo C.4. che, per la determinazione del TEG, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza, includendovi anche, in modo innovativo rispetto alla precedente disciplina (v. sub 2.6.) al punto 5) "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente", con la precisazione (in nota n.11) che nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 (prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) anche le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

La espressa inclusione, così formalizzata, non dimostra affatto come propugnato dalla ricorrente - che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG, in particolare nel caso, come il presente, in cui la spesa era connotata dal carattere remunerativo, tale da consentire di ricondurla sotto la disciplina della

disposizione generale, per le ragioni già esposte sopra. Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate.

2.15. Il motivo, quindi, sotto il secondo profilo appare inammissibile.

3.1. Da ultimo, esaminando il controricorso, va affermato che la questione, posta dalla controricorrente, dell'applicabilità del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 39 al secondo contratto n. (OMISSIS), concluso in data 02/09/2008, e della declaratoria di nullità sollecitata come pronuncia di ufficio dalla S. (fol. 21 del controricorso) è estranea al giudizio, atteso che non avendo questa proposto ricorso per cassazione incidentale, sulla questione si è formato il giudicato che preclude qualunque pronuncia, compreso l'esame d'ufficio della questione.

4.1. In conclusione, il ricorso va rigettato.

La ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso, comprensivo di esborsi, di Euro 3.200,00=, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018